



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Prot.742/2024

Bassano del Grappa, lì 19 dicembre 2024

RAEE

Un utile riepilogo delle novità di fine anno

Con il termine RAEE si intendono tutte quelle apparecchiature elettriche o elettroniche (frigoriferi, lavatrici, televisori, stampanti, ferri da stiro, tubi fluorescenti, ecc.), di provenienza domestica e/o professionale, che vengono dismesse e quindi avviate a smaltimento.

La normativa sui RAEE, contenuta per lo più nel Dlgs n.49/2014, prevede dei precisi obblighi in capo ai rivenditori/distributori di questo tipo di apparecchiature ed è stata recentemente aggiornata prevedendo anche alcune importanti semplificazioni.

Di seguito proponiamo uno schema di riepilogo delle disposizioni entrate in vigore lo scorso mese di novembre, cui sono sottoposti i rivenditori/distributori di AEE:

- **RITIRO 1 A 1:** permane l'obbligo di ritirare gratuitamente l'apparecchiatura usata, al momento della fornitura di una nuova, in ragione di "uno contro uno";
- **RITIRO 1 A 0:** i rivenditori con una superficie di vendita superiore ai 400 mq. hanno l'obbligo di ritirare gratuitamente, dal consumatore domestico e senza alcun tipo di vincolo di acquisto, i RAEE di piccolissime dimensioni (fino a 25 cm.). Resta ferma la libera facoltà, anche di commercianti di più piccole dimensioni, di effettuare questo tipo di servizio;
- **INFORMAZIONE AI CLIENTI:** Obbligo di fornire ai consumatori una informazione chiara ed immediata (cartelli, avvisi, sito internet, ecc.) dei servizi gratuiti di cui ai 2 punti precedenti;
- **LUOGHI DI DEPOSITO DEI RAEE:** i RAEE ritirati (che poi andranno consegnati ai Centri di Raccolta) dovranno essere custoditi (c.d. deposito preliminare) in luoghi idonei, pavimentati e coperti, non accessibili a terzi;
- **TEMPISTICHE DI CONSEGNA AL CENTRO DI RACCOLTA:** il trasporto e la consegna dei RAEE al Centro di Raccolta deve essere effettuato:
 - quando il materiale in deposito raggiunge i 3.500 kg per ciascuno dei 5 raggruppamenti previsti (freddo e clima, altri grandi bianchi, IT ed apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, sorgenti luminose)
 - in ogni caso, almeno una volta all'anno



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

ATTENZIONE: i locali del proprio punto vendita (o altri luoghi idonei) ove viene effettuato il deposito preliminare al fine del successivo trasporto ai centri di raccolta, devono essere comunicati/registrati al Centro di Coordinamento RAEE tramite il portale web dedicato (www.cdcaee.it)

SEMPLIFICAZIONI:

- Nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui sopra, i locali di deposito preliminare non necessitano di alcun tipo di autorizzazione ambientale
- I rivenditori/distributori non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico rifiuti, presentare il MUD o iscriversi al nuovo RENTRI
- È stato abolito l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (categoria 3-bis)
- Per il trasporto dei RAEE non è più necessario utilizzare la specifica modulistica ma sarà sufficiente compilare un Documento di Trasporto (DDT)
- l'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi ai quantitativi RAEE viene meno nel momento in cui un rivenditore ricorre al servizio di ritiro gratuito dei rifiuti direttamente tramite il Centro di Coordinamento. Laddove invece il retailer non si avvallesse di questo servizio, rimane l'obbligo di comunicazione annuale dei dati